

Bulgaria

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

La corte distrettuale competente in funzione della residenza o del domicilio della vittima di reato è l'autorità competente a disporre le misure di protezione. (Articolo 7 della legge contro la violenza domestica).

La corte distrettuale che ha esaminato il caso è quella che su richiesta scritta della persona protetta, emette il certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n 606/2013. (Articolo 26, comma 1 della legge contro la violenza domestica).

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Una persona che beneficia di una misura di protezione disposta in uno Stato membro dell'Unione europea può richiedere che detto ordine di protezione sul territorio bulgaro sia disposto dalla corte municipale di Sofia. (Articolo 23 della legge contro la violenza domestica)

Le autorità del ministro dell'interno e dell'ufficio della procura sono competenti all'attuazione di detta misura.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

È competente la corte municipale di Sofia.

Il giudice controlla che la misura possa essere eseguita con i mezzi disponibili secondo la legge bulgara. Qualora questo non sia possibile il giudice ordina una misura di protezione sostitutiva conformemente alla legge bulgara. (Articolo 24, comma 2 della legge contro la violenza domestica)

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Il diniego di riconoscere o di eseguire una misura di protezione viene concesso dalla corte municipale di Sofia su richiesta della persona che determina il rischio. (Articolo 25 della legge contro la violenza domestica)

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

La Bulgaria richiede che i documenti siano tradotti in bulgaro.

Ultimo aggiornamento: 11/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.